



CITTA' DI LOCRI

ALLEGATO A : AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO - ANNO 2018

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all' assegnazione del contributo annuale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione nel Comune di Locri per l' anno 2018 (Allegato A)

Legge Regionale n° 32 del 25.11.1996 - Legge n° 431 del 9.12.98 - Legge Regionale n° 14 del 24.05.99 - Decreto del Ministero LL.PP. del 7.06.99 - Delibera CIPE n° 100 del 30.06.99 - Delibere di Giunta Regionale n° 3517 del 22.11.99, n° 466 del 31.05.2001, n° 758 del 6.08.2002, n° 206 del 27.03.2006.

In attuazione dell' art. 11 della Legge 9.12.1998 n° 431 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 7.06.99 ed in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 206 del 27.03.2006, è indetto un Concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all' assegnazione di contributo annuale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

FINALITA':

Il fondo Regionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI:

Sono ammessi all' erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all' Unione Europea;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all' Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 e successive modifiche;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell' ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l' Ufficio del Registro, purchè fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell' alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione del contributo:
 - A. Titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - B. Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - C. Titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - D. Proprietà di un alloggio accatastato presso l' Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell' alloggio.
10. Patrimonio immobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000;
11. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito elencati:
FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS:
 - Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%;
 FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00; Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00;
 - Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%;
13. Ai fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall' attestazione rilasciata dall' INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

A. Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

B. Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni;

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili;

15. L' anno di produzione dei redditi da considerare per l' applicazione dell' abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

16. I requisiti di cui al punto 3. "Beneficiari dei Contributi" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n° 130/2000, nonché dal DPCM n° 221/99, così come modificato dal DPCM n° 242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 3.4 che si riferiscono al soggetto richiedente il contributo;

17. Non sono efficaci:

A. Eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente Dichiarazione presentata posteriormente al termine di chiusura del Bando comunale;

B. Eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando Comunale.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell' incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000:

A. FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l' incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

B. FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l' incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00;

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE:

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all' anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO:

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succederà nel rapporto di locazione ai sensi dell' art. 6 della Legge 392/78;

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia venuto posteriormente all' approvazione dell' atto comunale di individuazione del beneficiario, il Comune provvederà al ricalcolo dell' incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all' avvenuto decesso e verserà l' eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE:

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva Unica.

**ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE
SANZIONI E CONTROLLO:**

E' di competenza dei Comuni:

1. Procedere alla pubblicazione del Bando Comunale entro e non oltre il 31 dicembre dell' anno in corso;
2. Istruire le domande e approvare la graduatoria;
3. Procedere all' istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti;
4. Procedere alle verifiche, anche in campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione;
5. Trasmettere alla Regione Calabria tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;

In presenza di uno dei seguenti casi:

- A. Somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- B. Somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo;
- C. Somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune prima dell' erogazione del contributo dovrà:

1. Verificare l' effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata;
2. Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso dei soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti dai redditi esenti ai fini IRPEF;
3. Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione.

CONTROLLO E SANZIONI:

Saranno effettuati controlli ed applicate le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, previste dal DPR n° 445/2000, dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 e dal DPCM n° 221/99 così come modificato dal DPCM n° 242 del 4/04/2001.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda per l' assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull' apposito modello fornito gratuitamente dal Comune di residenza, che potrà essere ritirato presso i Servizi Sociali e presentato improrogabilmente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli art. 2 e 4 della Legge n° 15 del 4/01/68 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR n° 403 del 20/10/98.

Nel corso dei 60 (sessanta) giorni di pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di un contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi dovranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dagli uffici comunali.

Le domande presentate dopo la scadenza dei termini non saranno prese in esame.

ALTRE DISPOSIZIONI:

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge Penale e comporta altresì l' esclusione dal concorso.

Dalla residenza municipale

il Sindaco Dr. Giovanni Calabrese

